STATUTO

ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO BELLINZONA-BIASCA

I. DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

Sotto la denominazione di "ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO BELLINZONA-BIASCA" (APBB) è costituita un'associazione mantello apartitica e aconfessionale a capo del Club Pattinaggio Bellinzona e del Club Pattinaggio Biasca, entrambi affiliati alla Swiss Ice Skating (SIS) e alla Federazione Ticinese di Pattinaggio (FTP), retta dal presente Statuto, dall' art. 1/3 dello Statuto SIS e dagli art. 60 e seguenti del Codice civile Svizzero (CCS). Il recapito della sede sociale viene stabilito dal Comitato.

Art. 2

Scopo dell'Associazione Pattinaggio Bellinzona-Biasca è quello di curare e sviluppare lo sport del pattinaggio artistico per il Club Pattinaggio Bellinzona e per il Club Pattinaggio Biasca, sia a livello amatoriale che a livello competitivo. Nello specifico l'Associazione si propone di:

- Ottimizzare il lavoro sul ghiaccio usufruendo delle due piste ghiaccio (Pista ghiaccio Raiffeisen Arena a Biasca e Pista ghiaccio centro sportivo Bellinzona).
- Ottimizzare i processi di gestione dei club centralizzando compiti e mansioni.
- Sviluppare uno spirito di gruppo unito e solidale grazie ad una collaborazione attiva tra i due club.
- Promuovere lo spirito di squadra tra le atlete dei due club.

II. MEZZI, TASSE E QUOTE SOCIALI

Art. 3

L'Associazione Pattinaggio Bellinzona-Biasca finanzia la propria attività tramite il conto in comune attraverso il quale verrà gestita la stagione e su cui vengono versate le tasse sociali, le tasse stagionali, i contributi liberi, le donazioni da parte di enti pubblici e privati, i proventi delle manifestazioni e qualsiasi altro contributo inerente alla stagione che coinvolge i due club Bellinzona e Biasca. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 4

Le quote sociali e le tasse stagionali sono fissate annualmente dall'Assemblea generale, su proposta del Comitato.

III. SOCI

Art. 5

Sono considerati soci dell'Associazione Pattinaggio Bellinzona-Biasca, i soci come da statuti dei due rispettivi club.

Art. 6

I soci sono suddivisi in attivi, contribuenti, sostenitori, ospiti e onorari:

Sono considerati **soci attivi:**

- Pattinatori/pattinatrici maggiorenni che hanno pagato la tassa sociale per la stagione in questione.
- Pattinatori/pattinatrici non ancora maggiorenni che sono rappresentati in Assemblea da un rappresentante legale (genitore) e che hanno pagato la tassa sociale per la stagione in questione.

Sono considerati soci attivi senza diritto di voto decisionale all'Assemblea:

- le persone fisiche che non hanno pagato la tassa sociale per la stagione in questione, ma che fanno parte degli allievi dei club.

I soci contribuenti: persone fisiche che sostengono l'Associazione, versano la tassa sociale e sono vincolate per l'anno sociale in cui l'hanno versata.

I soci sostenitori: persone fisiche e giuridiche che sostengono l'Associazione versando un importo libero.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.

I soci ospiti sono atleti non tesserati nei Club Pattinaggio Bellinzona e Biasca che desiderano pattinare durante le ore di ghiaccio destinate all'Associazione Pattinaggio Bellinzona-Biasca.

Il tariffario stagionale pubblicato sul sito può prevedere altre categorie di soci non aventi diritto di voto.

Art. 7

Ogni **socio attivo** in regola con la tassa stagionale ed ogni **socio contribuente** in regola con il pagamento della tassa sociale ha diritto di voto e di eleggibilità durante l'Assemblea Generale.

Anche ogni **socio onorario** dei rispettivi Club ha diritto di voto e di eleggibilità.

Per contro **il socio sostenitore** ed il **socio ospite** non hanno diritto di voto e di eleggibilità ma possono prendere la parola durante l'Assemblea Generale.

Una procura scritta per esercitare il diritto di voto di un socio minorenne o maggiorenne è ammessa; il genitore/rappresentante legale che riceve una procura ha diritto al massimo a 1 voto in totale (quindi non in combinazione con il diritto di voto quale socio, o membro di comitato).

Art. 8

Con il pagamento della tassa sociale si fa automaticamente domanda di ammissione quale socio. Il pagamento della tassa sociale deve avvenire entro la chiusura dei conti per la stagione della società (30 aprile). Il Comitato decide in merito all'accettazione o al rifiuto della domanda tramite votazione per maggioranza semplice. Se non comunicato altrimenti la domanda è considerata accettata dopo 30 giorni

lavorativi (periodo scolastico) dal pagamento della tassa sociale. In caso di diniego è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale, da inoltrare al Comitato, debitamente motivato, entro 30 giorni dalla decisione del Comitato. Il pronunciato dell'Assemblea è inappellabile.

La quota annua della tassa sociale è di CHF 30.- (già compresa nella tassa artistica prevista per i soci attivi secondo l'Art. 6).

Art. 9

L'adesione scade:

a) dando comunicazione scritta al Comitato entro il 30 aprile;

b) quando la tassa stagionale, le tasse sociali o le eventuali fatture non vengono pagate nonostante il conseguente sollecito scritto. In particolare, per fatture scoperte con ritardi di due mesi o più, l'atleta non potrà partecipare alle lezioni da pacchetto e verranno sospese eventuali lezioni private. L'esclusione non esonera dal pagamento di gare e/o test fatte precedentemente che non possono più essere annullate perché il termine è scaduto. La reintegrazione a socio attivo dopo il saldo degli scoperti è decisa dal comitato.

c) per i membri di Comitato e i soci attivi, nel momento in cui escono dall'Associazione.

Art. 10

L'anno sociale inizia il 1° maggio e termina il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 11

Il Comitato dell'Associazione può radiare con effetto immediato un socio che compie atti contrari agli scopi dell'Associazione Pattinaggio Bellinzona-Biasca o ne lede gravemente gli interessi, con un voto a maggioranza semplice. Il Comitato avviserà l'interessato per iscritto con lettera raccomandata. Il socio colpito da questa decisione ha diritto di ricorrere per iscritto entro 15 giorni dalla sua ricezione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Se questo dovesse essere il caso, il Comitato deve convocare entro 30 giorni un'Assemblea Generale straordinaria che deciderà se la radiazione deve essere confermata, in maniera inappellabile, con una votazione a maggioranza semplice.

IV. ORGANI SOCIALI

Art. 12

Gli organi sociali dell'Associazione mantello Pattinaggio Bellinzona-Biasca sono:

A) *L'Assemblea Generale;*

B) *Il Comitato*;

C*) La commissione di revisione*;

D) *Le commissioni speciali* (opzionali).

A) L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 13

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione. Essa si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria, entro il 15 giugno di ogni anno sociale. Affinché sia valida deve essere convocata con almeno 15 giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta dell'ordine del giorno a tutti i soci. La convocazione deve essere pubblicata anche sui siti internet di entrambi i Club.

Il bilancio, il conto economico ed ogni altra documentazione che il Comitato ritenesse utile per la discussione di una o più trattande, devono essere inviati ai soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Eventuali proposte dei soci aventi diritto di voto da includere all'ordine del giorno dovranno pervenire al Comitato per iscritto entro il 30 aprile.

L'Assemblea Generale può essere convocata in seduta straordinaria dal Comitato o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.

Art. 14

Le votazioni assembleari hanno luogo per alzata di mano. Su richiesta della maggioranza dei soci presenti, le deliberazioni possono avvenire anche a scrutinio segreto o per appello nominale.

Ogni socio attivo, ogni socio contribuente, ogni socio onorario, ed ogni membro di Comitato hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per rappresentanza, ad accezione del diritto di voto dei soci attivi minorenni, che viene esercitato da uno dei genitori o dal loro rappresentante legale, in ragione di un voto per figlio.

Le deliberazioni, conformemente all'art. 67 CCS, sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti ed avvengono a maggioranza semplice, ad eccezione del caso di scioglimento dell'Associazione.

In caso di parità di voto, decide il voto dei Presidenti. Se dovesse persistere la parità la votazione viene riproposta e si delibera per maggioranza assoluta. Se non si dovesse raggiungere la maggioranza assoluta al secondo giro di votazione basta la maggioranza semplice.

Art. 15

All'Assemblea spettano le seguenti competenze:

a) approvazione del verbale dell'ultima Assemblea,

b) approvazione del resoconto annuale di attività,

c) approvazione dei conti annuali d'esercizio e di bilancio nonché l'approvazione del preventivo,

d) elezione del Presidente del giorno e di due scrutatori,

e) nomina del Comitato e dei Presidenti,

f) nomina dei revisori,

g) adozione e modifica degli statuti,

h) approvazione dell'ammontare della tassa sociale proposta dal Comitato,

i) approvazione dell'ammontare delle tasse stagionali proposte dal Comitato,

l) decisione e ratifica dello scioglimento dell'Associazione,

m) decisione relativa ai ricorsi presentati dai soci radiati in conformità all'art. 11 del presente Statuto,

n) definizione del numero dei membri di Comitato,

o) tutte le competenze residue non espressamente affidate ad altri organi sociali

Art 16

Assemblee straordinarie possono essere convocate quando il Comitato lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci attivi. Nell'avviso di convocazione, reso pubblico almeno 7 giorni prima dell'Assemblea, dovrà essere indicato l'ordine del giorno della stessa.

B) IL COMITATO

Art. 17

Il Comitato è l'organo amministrativo dell'Associazione.

Il numero di membri di Comitato è fissato dall'Assemblea e può variare da 7 a 11.

Art. 18

Compongono il Comitato:

a) due Presidenti (i presidenti dei rispettivi Club Bellinzona e Biasca),

b) un Segretario,

c) un Cassiere,

d) altri membri (da 3 a 7) con mansioni che vengono stabilite dal Comitato.

Se un Presidente per qualsiasi motivo abbandona la sua carica viene incaricato il Vicepresidente del Club interessato che ne assume le veci.

Non possono far parte contemporaneamente del Comitato due membri dello stesso nucleo famigliare (coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle). I dipendenti dell'Associazione non possono essere eletti in Comitato.

Art. 19

Esclusa quella dei Presidenti, le cariche come pure il lavoro interno sono suddivise in seno al Comitato.

Il Comitato può incaricare persone o enti esterni per l'esecuzione di alcune mansioni senza l'autorizzazione dell'Assemblea.

Art. 20

L'Associazione è validamente rappresentata di fronte a terzi con la firma collettiva a due dei Presidenti, del Segretario e del Cassiere. I membri citati hanno inoltre firma collettiva con quella di uno qualunque degli altri membri di Comitato.

Art. 21

I membri di Comitato rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni dal Comitato nel corso dell'anno sociale, il Comitato provvede direttamente alla sostituzione del membro dimissionario per il periodo sociale rimanente se i membri di Comitato sono meno di 7.

Art. 22

Il Comitato ha le seguenti competenze:

a) promuove gli scopi dell'Associazione,

b) si impegna nelle spese, nei limiti concessi dal bilancio e dal capitale sociale,

c) convoca l'Assemblea Generale ordinaria e le Assemblee Generali straordinarie,

d) nomina eventuali Commissioni speciali,

e) è responsabile della corretta esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea Generale,

f) nomina dei rappresentanti dei Club in seno al Comitato della Federazione Ticinese di Pattinaggio,

g) designa dei delegati per le Assemblee della Federazione Ticinese di Pattinaggio e della Swiss Ice Skating,

h) adotta i necessari regolamenti interni e vigila sulla loro applicazione,

i) vigila sull'applicazione dello Statuto,

l) assume gli impiegati e da disdetta dei contratti di lavoro; redige a questo proposito dei contratti conformemente alle disposizioni vigenti del Codice delle Obbligazioni Svizzero (CO), tenendo conto degli obiettivi del Club e delle necessità riguardanti l'insegnamento,

m) fissa la tariffa delle lezioni private dei maestri e dei pacchetti mensili,

n) allestisce il programma annuale delle attività,

o) cura i rapporti con Enti, Autorità Pubbliche e con le Federazioni cantonali e nazionali,

p) cura i rapporti con i maestri.

Art. 23

I Presidenti dirigono sia il Comitato, sia le Assemblee Generali.

Art. 24

Il Cassiere è responsabile dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione.

Art.25

Il Segretario evade la corrispondenza, tiene i processi verbali delle Assemblee e delle sedute di Comitato.

Art. 26

Il Comitato può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Il Comitato decide a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità decide il voto dei Presidenti. Se la parità persiste si rivota e delibera per maggioranza assoluta. Di tutte le riunioni dovrà essere redatto un breve processo verbale.

Art. 27

La frequenza delle riunioni di Comitato è fissata secondo necessità. Le assenze alle riunioni devono essere giustificate. Il Comitato si riunisce in luogo da designarsi di volta in volta.

C) LA COMMISSIONE DI REVISIONE

Art. 28

Il Controllo finanziario dell'Associazione Pattinaggio Bellinzona-Biasca è affidato alla commissione di revisione formata da due membri e da un membro supplente nominati dall'Assemblea Generale. Essi rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. La gestione termina il 30 aprile di ogni anno. I revisori verificano e controllano le fatture, i libri contabili, le ricevute e la cassa.

L'organo di controllo deve presentare, ogni anno e in forma scritta, un Rapporto di revisione.
Eventualmente, il compito dell'organo di controllo può essere trasferito ad una società fiduciaria esterna.
I revisori dei conti o il fiduciario non possono, durante il loro mandato, essere anche membri del Comitato.

D) LE COMMISIONI SPECIALI

Art. 29

Le commissioni speciali hanno carattere transitorio e vengono nominate dal Comitato allo scopo di gestire in autonomia l'organizzazione di eventi particolari (gare, manifestazioni sportive e non, ecc.) o allo scopo di supportare il Comitato in situazioni di grande impegno.

Almeno un membro di Comitato vi deve fare parte come responsabile di commissione.

Le commissioni speciali devono riferire del loro operato al Comitato.

Le commissioni speciali restano in essere fino al raggiungimento dello scopo per il quale sono nate. Lo scioglimento è deciso dal Comitato.

V. MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 30

Ogni modifica parziale o totale del presente Statuto può avvenire su proposta del Comitato o su proposta in forma scritta da parte di almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto di voto.

Art. 31

La modifica parziale o totale dello Statuto avviene nell'ambito dell'Assemblea Generale ordinaria o dell'Assemblea Generale straordinaria espressamente convocata.

La procedura di modifica deve essere menzionata nell'ordine del giorno.

Lo Statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea Generale quando i 2/3 (due terzi) dei membri votanti presenti sono favorevoli.

VI. SCIOGLIMENTO

Art. 32

Lo scioglimento dell'Associazione mantello Pattinaggio Bellinzona-Biasca può essere proposto sia dal Comitato o da almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. La richiesta, motivata, deve essere effettuata in forma scritta.

Art. 33

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo in un'Assemblea Generale straordinaria convocata a tale preciso scopo.

La decisione di scioglimento dovrà essere votata dai 4/5 (quattro quinti) dei soci aventi diritto di voto presenti all'Assemblea.

Art. 34

In caso di scioglimento dell'Associazione mantello il patrimonio esistente (Capitale, beni mobili e immobili), dopo la restituzione delle quote iniziali versate dai rispettivi Club, verrà suddiviso in maniera proporzionale al numero di soci tra i due Club Pattinaggio Bellinzona e Biasca.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Con l'adesione all'Associazione Pattinaggio Bellinzona-Biasca ogni socio si impegna a rispettare il qui presente Statuto così come si impegna a seguire le decisioni e le istruzioni degli organi preposti dell'Associazione. Le norme contenute nel presente statuto prevalgono rispetto agli statuti delle Associazioni membri.

Art. 36

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda a quello della Federazione Ticinese di Pattinaggio e a quello della Swiss Ice Skating, come pure al Codice civile Svizzero ed al Codice delle Obbligazioni.

Art. 37

Il presente Statuto è stato approvato in occasione dell'Assemblea Costituenda tenutasi il 05 giugno 2023 ed entra in vigore con effetto immediato.

La Presidente	La Presidente
_____	_____
Nadia Negrinotti Pasquariello	Francesca Stefanoni